

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, denominata

**"Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica
- Società Consortile a Responsabilità Limitata",**

siglabile

"C.R.A.B. S.c.r.l."

Articolo 2

Sede

La società ha sede legale in Torino.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici, unità operative (Centri di ricerca, Aziende sperimentali, ecc.), agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero, osservate le formalità pubblicitarie di legge e senza che ciò costituisca modificazione statutaria, con l'esclusione della istituzione delle sedi secondarie.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 4

Scopo e Oggetto

La Società non ha scopo di lucro e, stante la sua natura consortile, ha per scopo quello di procurare vantaggio ai propri soci.

La Società consortile si propone di svolgere i servizi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel comparto dell'agricoltura biologica e sostenibile, in ordine a tutte le finalità coerenti con gli obiettivi e la programmazione delle politiche di sviluppo definite dalla Regione Piemonte, dal Ministero per le Politiche Agricole e dall'Unione Europea.

Nella fattispecie, il C.R.A.B. S.c.r.l. si propone di:

- realizzare, sia all'interno delle proprie strutture, sia sul territorio regionale, programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione regionali, nazionali e internazionali;
- sperimentare nuove tecniche finalizzate al conseguimento di produzioni vegetali e zootecniche con modalità ecocompatibili, recuperando e valorizzando la biodiversità esistente, in collaborazione con gli enti preposti, e mantenendo livelli produttivi economicamente sostenibili;

- ricercare innovazioni di processo atte a contenere i costi di produzione ed effettuare studi diretti a monitorare il mercato dei prodotti biologici;
- favorire la costituzione, il reperimento e la conservazione di materiali vegetali e animali idonei alla produzione con metodo biologico;
- stabilire rapporti di collaborazione, in conformità a specifici accordi di sperimentazione, con qualificate Istituzioni di ricerca, sia pubbliche sia private;
- organizzare e realizzare azioni concertate con la Regione Piemonte ed altri enti pubblici e privati, inerenti lo sviluppo e il miglioramento delle produzioni nell'agricoltura biologica;
- prestare funzioni di supporto e coordinamento per azioni di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione e didattica promosse dai soci del Consorzio, da altri Enti pubblici e privati, dall'Università, da Istituti scolastici, da Centri ed Istituzioni di ricerca e di formazione professionale;
- favorire la divulgazione dei risultati delle sperimentazioni, allo scopo di trasferire le conoscenze acquisite, nonché di coinvolgere e sensibilizzare nuove realtà, rendendosi disponibile per attività di coordinamento specialistico ed aggiornamento nei confronti degli organismi che svolgono consulenza tecnica "di base";
- promuovere la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul territorio, siano esse espresse dai Soci o da terzi;
- coordinare e gestire la realizzazione di incontri, corsi di formazione e aggiornamento professionale, stage, workshop sull'agricoltura biologica;
- eseguire quant'altro possa risultare di utilità ai fini del miglioramento delle filiere facenti capo al comparto dell'agricoltura biologica.

La società consortile si propone inoltre di promuovere e divulgare le pratiche dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di attività sperimentali, didattiche e divulgative, offrendo un riferimento per la raccolta di documentazione attinente le acquisizioni dell'agricoltura biologica ed in particolare:

- favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica, a vantaggio della collettività;
- influire sul processo di diffusione dell'agricoltura biologica, in modo da governarne lo sviluppo;
- colmare la mancanza di riferimenti informativi locali di servizio agli operatori già assoggettati al sistema di controllo comunitario ed a quelli idonei e disposti alla conversione;

-stimolare l'adozione delle tecniche di coltivazione e di allevamento proprie dell'agricoltura biologica da parte delle aziende ad agricoltura convenzionale, nell'intento di favorire l'espansione dell'agricoltura sostenibile.

La società potrà compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le operazioni commerciali (inclusa la fornitura di prodotti e servizi), finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque attinenti ad essa, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie, di soci, o di terzi, se nell'interesse della società, stipulare qualsiasi contratto bancario, acquistare e alienare, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, escluso comunque l'esercizio diretto dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionata al possesso di specifiche autorizzazioni, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

Articolo 5

Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è fissato in Euro 170.000,00, diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote sono nominative.

Le quote dovranno sempre essere multiple di Euro 500 e la maggioranza di esse dovrà sempre appartenere ad enti pubblici.

I conferimenti possono consistere anche in beni in natura o crediti il cui valore deve essere accertato, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dalla relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Ogni quota dà diritto ad un voto. I diritti sociali, ai sensi dell'art. 2468, 2° comma, c.c. spettano ad ogni socio in misura proporzionale al conferimento effettuato.

Articolo 6

Aumento e riduzione del capitale sociale

Diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all' art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Qualora in occasione dell'aumento del capitale sociale a pagamento uno o più soci non esercitino il diritto di opzione delle quote di

nuova emissione previsto dall'art. 2481 bis, c.c., il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, ne dà comunicazione con lettera raccomandata A/R a tutti gli altri soci affinché possano sottoscrivere le quote inoplate nei 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione e alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Ove più soci manifestino la volontà di sottoscrivere le quote inoplate si procede ad un riparto tra i soci interessati, in proporzione alle quote dai medesimi possedute.

In caso di mancata sottoscrizione delle quote da parte dei soci le medesime potranno essere acquistate da terzi nel rispetto delle previsioni dell' articolo 10 del presente statuto.

La sottoscrizione delle quote di nuova emissione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di partecipazione maggioritaria alla società degli enti pubblici previsto dal precedente articolo 5.

Articolo 7

Soci

Possono far parte della società, fatto salvo il disposto dell'art. 9 del presente Statuto:

- a) la Regione Piemonte;
- b) le Province;
- c) le Comunità Montane e altri enti locali, anche situati al di fuori del territorio piemontese;
- d) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- e) le Organizzazioni Professionali Agricole;
- t) le Organizzazioni di Produttori legalmente riconosciute ai sensi del Regolamento CE 2200/96 e di eventuale normativa comunitaria successiva in merito alla Organizzazione Comune di Mercato, direttamente ovvero tramite loro organismi o società controllate;
- g) Università e Istituzioni scientifiche e didattiche;
- h) altri enti privati, al pari di quelli di cui alle lettere e) ed f), la cui base associativa sia interessata allo sviluppo dell'agricoltura biologica e sostenibile.

Articolo 8

Diritti e obblighi dei soci

I soci con la sottoscrizione e/o l'acquisto di quote del capitale si obbligano:

- ad osservare le norme contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali variazioni della ragione

sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e del loro indirizzo;

-a versare la propria quota di capitale.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci.

Articolo 9

Diritto di prelazione

Fatto salvo il principio della maggioranza pubblica del capitale sociale, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote che un socio intenda alienare.

Il diritto di prelazione è proporzionale alle quote possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto delle quote cedende.

A tal fine, il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando le generalità dell'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di quote, i quali possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio di tale diritto reputi non congrui il prezzo e le condizioni di vendita proposte, le quote cedende potranno essere acquistate da terzi nel rispetto delle previsioni dell'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 10

Clausola di gradimento

L'acquisto, da parte di terzi, delle quote per le quali i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione e di quelle non sottoscritte dai soci nel caso di aumento del capitale sociale è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale esprime il proprio gradimento all'acquisto entro 90 giorni dalla ricezione di un' apposita richiesta inoltrata dai soggetti terzi.

Il gradimento può essere negato qualora il terzo acquirente non sia compreso tra i soggetti di cui all'art. 7 o non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare un apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile.

Il gradimento può altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente eserciti o possa esercitare, direttamente e/o indirettamente, attività in conflitto con gli interessi sociali.

Articolo 11

Diritto di recesso

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12

Organi sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 13

Decisioni dei soci

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei bilanci di esercizio preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, a norma dell'articolo 22 del presente statuto, e ai sindaci, ai sensi dell'articolo 28;
- d) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- e) la suddivisione dell'attività della società in sezioni pertinenti ai singoli comparti produttivi;
- f) le modificazioni dello statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- h) le decisioni riguardanti l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca e inerenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- l) l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

Articolo 14

Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso e il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c., non possono partecipare alle decisioni dell' assemblea.

Articolo 15

Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

In caso di impossibilità o di inattività del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può essere convocata da un consigliere, ovvero dal collegio sindacale, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero telegramma o altro mezzo idoneo a

garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno otto giorni prima dell' adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16

Svolgimento dell' assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 2480 c.c., e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio, scelto dal Presidente stesso, per la redazione del verbale.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 17

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, dipendenti e sindaci della Società.

Articolo 18

Verbale dell' assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, scelto quest'ultimo dal Presidente, o dal notaio nei casi di legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti effettuati dal presidente a norma dell' art. 16 del presente Statuto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi

L' assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 13, comma 2, lettere f), g), h) et l) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da non meno di tre e non più di sette membri, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 21

Elezione e durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione, sono effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

Ai sensi dell' art. 2449 cod. civ., gli Enti Pubblici che abbiano partecipato alla costituzione della società o vi entrino successivamente hanno diritto di nominare la maggioranza degli amministratori fino ad un numero massimo di cinque, individuandoli, secondo quanto infra stabilito, anche tra i propri assessori, dirigenti, funzionari e responsabili dei servizi ovvero individuandoli secondo le normative specifiche previste dai rispettivi ordinamenti e compatibilmente con le leggi vigenti.

Fatto salvo quanto sopra gli amministratori dovranno rappresentare proporzionalmente le due categorie di Soci (Pubblici e Privati), e al loro interno, dovrà essere -per quanto possibile- rispettata la quota di partecipazione dei singoli soci, ricorrendo -se del caso- al criterio di alternanza.

A tal fine si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina per gli Enti Pubblici, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di designazione riservata sarà ripartito tra gli enti aventi il titolo in ragione del rapporto tra il numero delle quote di ciascuno ed il totale delle quote possedute da tali enti. La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base ai quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente.

Gli altri amministratori, fino a raggiungere il numero dei componenti il Consiglio come determinato dall'Assemblea, sono nominati a maggioranza dall'assemblea stessa, senza che in detta occasione possano votare gli Enti Pubblici soci che hanno designato gli amministratori ai sensi di quanto previsto al comma precedente del presente articolo.

La determinazione del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2449 c.c., e la relativa ripartizione, saranno deliberate dall'Assemblea, in conformità dei criteri suddetti e varranno per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni, o per altre cause, il numero degli amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 22

Compenso dei Consiglieri

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, e potrà essere riconosciuto inoltre un'indennità di carica e/o un gettone di presenza, la cui entità sarà fissata dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Convocazione e adunanza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei componenti del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica ovvero telegramma o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli amministratori e sindaci almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea. Per il compimento di operazioni extra budget sarà in ogni caso necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- predispone bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- approva il programma delle attività sociali predisposto dal Comitato Tecnico e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto;
- predispone gli schemi dei regolamenti interni di cui all'articolo 13, lettera l), nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società;
- può rilasciare procura a consiglieri o a dipendenti della società per lo svolgimento di specifici atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, i quali assumono la qualifica di Amministratori Delegati. L'organo amministrativo potrà inoltre autorizzare la

nomina di procuratori ad *negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 25

Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi e nei giudizi, nonché la firma sociale. In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In particolare, il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della società.

Articolo 26

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, che coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio e assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Società, nonché l'organizzazione del personale.

Articolo 27

Comitato Tecnico

L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico, composto da non meno di tre e non più di nove membri, scelti tra esperti nelle materie oggetto dell'attività della società.

Tale organo predispone il programma delle attività sociali, indicando gli obiettivi di ricerca e sperimentazione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso spese ai membri del Comitato, in ragione delle spese sostenute in relazione all'attività svolta nell'interesse della società.

Articolo 28

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Esso esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.. A norma dell'art. 2449 c.c., la nomina del Presidente è riservata all'Ente Pubblico che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria.

I due Sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea, la quale determina altresì il compenso per tutti i membri del Collegio.

I supplenti subentrano ai Sindaci deceduti, rinunzianti o decaduti.

Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. è affidato al Collegio Sindacale.

Articolo 29

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all' Assemblea per le relative delibere, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423 c.c. e seguenti.

Il bilancio consuntivo dovrà essere comunicato al Collegio Sindacale e depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni di cui all'art. 2478-bis c.c., corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale.

L'organo amministrativo dovrà altresì predisporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo.

Articolo 30

Contribuzioni e corrispettivi

I soci versano alla società i contributi annuali, che saranno determinati -con delibera adottata dall' Assemblea- sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle risultanze del conto economico preventivo, e comunque in misura non inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro per ogni 1 % (uno per cento) di capitale posseduto, né superiore a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro per ogni 1 % (uno per cento) di capitale posseduto.

Alla società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di Credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Il Consiglio di Amministrazione definirà altresì i corrispettivi, o comunque le modalità di individuazione dei corrispettivi dovuti dai soci a fronte delle prestazioni specifiche di cui i medesimi potranno usufruire.

I soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società.

Articolo 31

Utili

Il consorzio non ha scopi di lucro e quindi gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue: il cinque per

cento alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale; l'utile residuo a riserva per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482- ter c.c.;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio consortile sarà devoluto agli enti pubblici soci.

Articolo 33

Controversie sociali

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, e tra i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il lodo arbitrale deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla data dell'insediamento del Collegio.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 34

Disciplina. Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.